

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

**PROMULGO
il
DECRETO**

in materia di regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori, nonché dei diritti in conto capitale verso gli enti pubblici, aziende pubbliche ed altre persone giuridiche, nonché diritti ed obblighi da concessioni del Comune città di Capodistria

Numero: 410-160/2015
Data: 10 luglio 2023

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Ai sensi degli articoli 29 e 51 quater, comma quinto, della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06/39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria in occasione della sesta seduta ordinaria, tenutasi in data 22 giugno 2023, ha adottato il seguente

DECRETO

in materia di regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori, nonché dei diritti in conto capitale verso gli enti pubblici, aziende pubbliche ed altre persone giuridiche, nonché diritti ed obblighi da concessioni del Comune città di Capodistria

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

**Articolo 1
(osservazioni preliminari)**

(1) Il Comune città di Capodistria accerta che:

- con decisione della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, n. U-I-114/11-12 del 09.06.2011, l'abitato di Ancarano è stato scisso dal Comune città di Capodistria, affinché sul territorio venisse costituito il Comune di Ancarano, che comprende l'omonimo abitato;
- la costituzione del Comune di Ancarano ovvero dei relativi organi è avvenuta nel 2014 con lo svolgimento di regolari elezioni amministrative, e che detti organi hanno iniziato a svolgere le proprie funzioni dal 01.01.2015;
- in data 15.12.2015 i comuni hanno convenuto l'accordo in materia di suddivisione delle obbligazioni relative ad enti ed aziende pubblici congiunti (Comune città di Capodistria n. 410-160/2015, Comune di Ancarano n. KAB. 3198.15), con il quale sono state stabilite le competenze per la copertura delle passività verso gli enti e le aziende pubblici, cui fondatore era il Comune città di Capodistria;
- i comuni hanno già convenuto parzialmente la suddivisione del patrimonio comune, stipulando quanto segue:
 - Accordo sulla divisione parziale del patrimonio comune, del 15.12.2015 (Comune città di Capodistria n. 410-161/2015, Comune di Ancarano n. KAB.3200.15),
 - Accordo in materia di ripartizione del disavanzo accertato a seguito del conto annuale 2014 del Comune città di Capodistria ed in materia di ripartizione delle entrate ed altre competenze e trasferimenti della compensazione finanziaria corrente in conto separato durante il finanziamento temporaneo del nuovo

comune, del 15.12.2015 (Comune città di Capodistria n. 410-159/2015, Comune di Ancarano n. KAB.3199.15),

- Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio comune e sulla suddivisione parziale di diritti ed obblighi dei fondatori negli enti pubblici congiunti nell'ambito dell'istruzione prescolastica e primaria, del 21.03.2016 (Comune città di Capodistria n. 410-63/2016, Comune di Ancarano n. 031-1/2016),
- Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, del 30.05.2016 (Comune città di Capodistria n. 478-183/2016),
- Allegato all'accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, del 04.09.2017,
- 2. Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, del 18.06.2018 (Comune città di Capodistria n. 478-183/2016, Comune di Ancarano n. 031-3/2016(18)),
- 3. Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, datato 22.02.2021 (Comune città di Capodistria n. 478-183/2016, Comune di Ancarano n. 0312-0001/2021).

(2) Poiché il Comune città di Capodistria e il Comune di Ancarano non hanno provveduto a suddividere il patrimonio di comune accordo e nella sua interezza, ai sensi dell'art. 51quater della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, no. 94/07 - versione consolidata ufficiale , 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A e 80/20 - ZIUOOPE) , si ritiene che il patrimonio sia stato suddiviso ai sensi di legge e che diritti e doveri in materia di enti, aziende e fondi pubblici come anche i diritti derivanti da concessioni, rapporti giuridici e a capo dei fondatori vengano regolamentati in conformità con le disposizioni dell'art. 51 quater, comma quinto della Legge sulle autonomie locali.

(3) Nei casi in cui la legge sulle autonomie locali preveda che i diritti e gli obblighi del fondatore vengano suddivisi in proporzione al numero di abitanti del territorio di ogni nuovo comune e al numero di abitanti del territorio del comune precedente, trova applicazione la suddivisione con il 94,05% per il Comune città di Capodistria e con il 5,95% per il Comune di Ancarano.

II. DIRITTI DEI FONDATORI IN ENTI, AZIENDE E FONDI PUBBLICI

Articolo 2

(diritti dei fondatori in enti pubblici)

(1) Con la regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori negli enti pubblici il Comune città di Capodistria diviene il fondatore dei predetti, come anche dei prestatori di servizi, assumendone diritti e obblighi, che in conformità con le concessioni o altro tipo di contratto, svolgono attività che il comune è tenuto a fornire unicamente sul proprio territorio ed a favore dei propri abitanti.

(2) Il Comune città di Capodistria diventa cofondatore di enti pubblici in base al criterio del numero di abitanti, ovvero:

- Università popolare Capodistria, codice matricola: 5051959000, nella misura del 94,05%,
- Ente pubblico Vigili del fuoco Capodistria, codice matricola: 5241626000, nella misura del 94,05%,
- Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria, codice matricola: 870998000, nella misura del 94,05%,
- Farmacie costiere Capodistria, codice matricola: 5053781000, nella misura del 58,18 %,
- Casa della sanità Capodistria, codice matricola: 5728231000, nella misura del 94,05 %,
- Scuola di musica Capodistria, codice matricola: 5083184000, nella misura del 58,18 %,
- Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, codice matricola: 5051967000, nella misura del 94,05 %,
- Teatro Capodistria, codice matricola: 1576798000, nella misura del 94,05 %,
- Museo regionale di Capodistria, codice matricola: 5051932000, nella misura del 94,05%,
- Giardino d'infanzia Delfino Blu Capodistria - Vrtec Delfino Blu Koper, codice matricola: 5816491000, nella misura del 94,05 %,
- Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio - Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, codice matricola: 5084849000, nella misura del 94,05%,

(3) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e il dovere, per mezzo di enti pubblici congiunti, di garantire la realizzazione delle attività sul proprio territorio e di partecipare alla gestione, assumendosi anche le obbligazioni nei confronti dell'ente pubblico in proporzione al numero dei propri abitanti.

(4) Il Comune città di Capodistria cofinanzia l'offerta dei servizi pubblici locali obbligatori prestati dal comune, sulla scorta di norme e standard conformi alla normativa nazionale, in applicazione del criterio del numero di abitanti.

(5) Il Comune città di Capodistria cofinanzia la fornitura di servizi pubblici locali facoltativi in base alla suddivisione dei costi, in conformità con le stime finanziarie individuate nei programmi comunali. Il Comune città di Capodistria stipula un contratto con l'ente pubblico sulle modalità di attuazione dei servizi e relativi finanziamenti.

(6) La quota di finanziamento ovvero la realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune città di Capodistria vengono disciplinati in modo più dettagliato negli atti costitutivi dei predetti enti e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 51quater della legge sulle autonomie locali.

Articolo 3 (diritti dei fondatori in aziende pubbliche)

(1) Il Comune città di Capodistria, ai sensi del criterio del numero di abitanti è cofondatore e comproprietario con quota capitale di:

- Ente pubblico Marjetica Koper d.o.o., codice matricola: 5072255000, nella misura del 94,05%,
- Ente pubblico Rižanski vodovod Koper d.o.o., codice matricola: 5067782000, nella misura del 48,78%,

(2) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e l'obbligo, per mezzo di aziende pubbliche congiunte, di garantire la realizzazione delle attività di servizio pubblico sul proprio territorio e di partecipare alla gestione, assumendosi anche le obbligazioni nei confronti dell'azienda pubblica in proporzione alla quota capitale.

(3) La quota di finanziamento ovvero la realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune città di Capodistria viene disciplinata in modo più dettagliato negli atti costitutivi delle predette aziende e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 51quater della Legge sulle autonomie locali.

Articolo 4 (diritti dei fondatori in fondi pubblici)

(1) Il Comune città di Capodistria, ai sensi del criterio del numero di abitanti è cofondatore del Fondo alloggi pubblico comunale, codice matricola n.: 5839114000, nella misura del 94,05%,

(2) Il Comune città di Capodistria ha diritti ed obblighi di garantire la realizzazione delle attività sul proprio territorio e di partecipare alla gestione, assumendosi anche le obbligazioni nei confronti del fondo pubblico in proporzione ai diritti acquisiti quale fondatore, come si evince dal primo capoverso del presente articolo.

(3) La quota di finanziamento ovvero la realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune città di Capodistria vengono disciplinati in modo più dettagliato nell'atto costitutivo del fondo pubblico e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 51quater della Legge sulle autonomie locali.

III. CONCESSIONI

Articolo 5 (concessioni)

(1) Il Comune città di Capodistria subentra nelle concessioni da esso precedentemente convenute con i seguenti soggetti:

- azienda Petrol d.d., per la fornitura del servizio di pubblica utilità di riqualificazione ed ammodernamento dell'illuminazione pubblica nel Comune città di Capodistria, n. 354-216/2012 del 29.11.2012;

- azienda Istrabenz plini d.o.o., per la fornitura del servizio pubblico commerciale in qualità di gestore della rete di distribuzione di metano nel Comune città di Capodistria, n. 354-44/2007 del 30.07.2007.

(2) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e l'obbligo, nell'ambito delle convenzioni di concessione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di garantire i servizi pubblici locali sul proprio territorio e partecipare alla gestione, assumendosi le obbligazioni nei confronti del concessionario in proporzione al numero dei propri abitanti.

(3) Il Comune città di Capodistria subentra come unico soggetto contrattuale (il concessionario) in tutte le concessioni in materia di servizi pubblici non economici che l'ex Comune città di Capodistria ha concesso fino all'1.1.2015 e ne prosegue i rapporti.

IV. ALTRI DIRITTI DI FONDATORI

Articolo 6

(diritti di fondatori nei confronti di altri soggetti giuridici)

(1) Il Comune città di Capodistria è cofondatore dell'ente Centro regionale di sviluppo Capodistria, codice matricola: 5868696000.

(2) Il Comune città di Capodistria è cofondatore dell'associazione di interesse economico Associazione delle città storiche della Slovenia, codice matricola: 1647547000.

(3) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e l'obbligo di esercitare i propri diritti di fondatore ed altre obbligazioni ai sensi degli atti costitutivi e altri atti di soggetti giuridici indicati al primo ed al secondo capoverso del presente articolo.

V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7

(validità degli accordi precedentemente stipulati)

Le disposizioni che influiscono sui contenuti degli accordi già stipulati, di cui all'articolo 1 del presente decreto, ne sono parte integrante, essi inoltre integrano ovvero sostituiscono le disposizioni ad essi non conformi.

I metodi di finanziamento di enti pubblici congiunti, di fondi ed aziende pubblici, come convenuto con l'Accordo in materia di suddivisione delle obbligazioni relative a servizi ed enti pubblici congiunti del 15.12.2015, rimarrà in vigore fino ad eventuale modifica come sancito in conformità all'Atto in materia di regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori, nonché dei diritti in conto capitale verso gli enti pubblici, aziende pubbliche ed altre persone giuridiche, nonché diritti ed obbligazioni da concessioni del Comune di Ancarano.

Gli atti costitutivi di enti, aziende e fondi pubblici, nonché gli atti costitutivi dell'organo congiunto preposto all'esercizio di diritti dei fondatori con cui viene stabilita la quota di cofinanziamento ovvero la regolamentazione dettagliata di realizzazione dei predetti diritti del Comune città di Capodistria, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto ovvero verranno adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8

(pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica dal 01. 01. 2015.

Numero: 410-160/2015
Data: 22 giugno 2023

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan